

Civile Ord. Sez. 2 Num. 23260 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 18/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 13122-2017 proposto da:

FOIS SALVATORA, PINNA MARCELLO, PINNA GIAMPAOLO, PINNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA, 29, presso lo studio dell'avvocato CHIARA PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRANCESCO SALVATORE CUALBU;

- ricorrenti -

contro

PINNA PIERFRANCESCO, FALLIMENTO TECN ECO DI PINNA PIERFRANCESCO E SOCI SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO, 58, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETRUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato

2019

1162

da

STEFANO OGGIANO;

MELONI ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PAOLO ORLANDO, 58, presso lo studio dell'avvocato MARCO
PETRUCCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOMMARIA
UGGIAS;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 75/2017 della CORTE D'APPELLO DI
CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il
10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere FELICE MANNA.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15.9.2000 il fallimento della Tecn.eno s.a.s. e del suo socio accomandatario, Pier Francesco Pinna, erede del padre, Pietro, deceduto il 23.7.1997, domandava la nullità del testamento olografo di quest'ultimo, datata 10.3.1996, e la divisione ereditaria del patrimonio comune secondo le norme sulla successione legittima. E a tal fine conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, gli altri eredi, Salvatora Fois, Marcello, Giampaolo e Maria Pinna.

I quali ultimi, nel resistere in giudizio chiedevano che la divisione avvenisse previo conferimento da parte dell'attore, ai sensi dell'art. 737 c.c., della donazione indiretta di 280.000.000 di lire, effettuata dal *de cuius* in favore di Pier Francesco Pinna attraverso il pagamento di un debito d'importo corrispondente.

Tale causa era iscritta al n. 579/00.

Dichiarata la nullità del testamento con sentenza non definitiva n. 458/04, che disponeva lo scioglimento della comunione secondo le norme sulla successione legittima, Maria Pinna introduceva innanzi allo stesso Tribunale una nuova causa, iscritta al n. 579/05, nella quale domandava che fosse accertata la validità del medesimo testamento olografo. Riuniti i due giudizi, interveniva in causa Pier Francesco Pinna, che aderiva alla domanda del fallimento. Quindi, Maria Pinna instaurava un terzo giudizio, iscritto al n. 43/10, nel quale domandava che fosse accertata l'esistenza di un testamento pubblico in data 9.5.1992, col quale Pietro Pinna lasciava tutti i beni in parti uguali ai figli, eccetto Pier Francesco, il quale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aveva già avuto la somma di 260.000.000 milioni di lire a titolo di anticipo della sua quota ereditaria.

Riunite, le tre cause erano decise con sentenza definitiva n. 207/11, resa nei confronti di Angela Meloni, moglie ed erede di Pier Francesco Pinna, deceduto nel corso del giudizio. Tale sentenza dichiarava inammissibile la produzione del testamento pubblico 9.5.1992, in quanto avvenuta oltre la maturazione del termine delle preclusioni istruttorie del procedimento n. 579/00; escludeva che il pagamento del debito di Pier Francesco Pinna, ad opera di Pietro Pinna fosse suscettibile di collezione; e compensava interamente le spese.

Con sentenza n. 75/17 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l'appello principale proposto contro detta pronuncia da Salvatora Fois e da Marcello, Giampaolo e Maria Pinna, ed accoglieva quello incidentale avanzato da Angela Meloni, limitatamente al regolamento delle spese di primo grado, che poneva per la metà a carico dei Pinna-Fois.

Osservava, la Corte distrettuale che sebbene l'eventuale esistenza di testamenti diversi, e con essi la richiesta di devolvere l'eredità secondo l'uno o l'altro, non implicasse la proposizione di una domanda nuova, la produzione del relativo documento doveva ritenersi soggetta alle preclusioni istruttorie, salvo la possibilità di rimessione in termini ai sensi dell'allora vigente art. 184-*bis* c.p.c. Ma tale richiesta non era mai stata formulata da Maria Pinna, la quale neppure aveva allegato le ragioni dell'eventuale impossibilità di produrre prima il testamento pubblico, limitandosi ad assumere, nella citazione introduttiva della causa n. 43/10, di averne scoperto l'esistenza solo dopo l'inizio delle due precedenti cause. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto tardiva e non ammissibile la produzione del relativo documento

nell'ambito delle tre cause riunite, in mancanza persino di un'espressa istanza di rimessione in termini.

Quanto alla mancata collazione dell'importo di 280.000.000 del vecchio conio, riteneva che il relativo pagamento da parte di Pietro Pinna in favore del figlio Pier Francesco fosse avvenuto a titolo di garanzia e non di liberalità, poiché rispondeva ad un interesse proprio anche di Pietro Pinna, quale coobbligato in solido col figlio per i debiti della Tecn.eco, al fine di evitare l'incremento degli interessi moratori e l'escussione coattiva del proprio patrimonio.

Per la cassazione di tale sentenza Salvatora Fois e Marcello, Giampaolo e Maria Pinna propongono ricorso, affidato a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi Angela Meloni e il Fallimento di Tecn.eco, di Pinna Pier Francesco s.a.s.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 602 e 603 c.c. e 99, 100, 163, 184, 273 e 274 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che, pur avendo il medesimo oggetto, ossia la divisione ereditaria, la causa n. 43/10 R.G. primo grado e quelle riunite nn. 579/00 e 642/05, hanno *causae petendi* diverse, queste riguardanti il testamento olografo del 10.3.1996, quella il testamento pubblico del 9.5.1992. Pertanto, la Corte di merito erroneamente avrebbe considerato quest'ultimo testamento a stregua di una mera produzione documentale, mentre in realtà esso è oggetto dell'allegazione di un fatto giuridico diverso rispetto al testamento olografo oggetto delle precedenti due cause. Pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto decidere separatamente ciascuna delle cause riunite.



2. - Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 165 e 183 c.p.c., nonché degli artt. 61, 62, 67, 106 e 108 legge n. 89 del 1913 e 89, 75, 79 e 83 R.D. n. 1326 del 1914. La scoperta del testamento pubblico del 9.5.1992 e la sua conseguente produzione all'atto della costituzione in giudizio dell'attrice, Maria Pinna, nella causa n. 43/10, è dimostrata dal certificato dell'archivio notarile (pur'esso depositato in giudizio), "cui è allegato il testamento pubblicato il 26 gennaio 2006; solo da quel momento ostensibile ai terzi mentre fino a quel momento ne era rigorosamente vietato l'esame da parte di chiunque" (così, testualmente, a pag. 7 del ricorso).

3. - Il terzo motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 737, 769 e 1236 c.c., perché il pagamento del debito di 280.000.000 di lire eseguito dal *de cuius* ad estinzione di un debito della Tecn.eco ha originato verso il figlio Pier Francesco un credito di pari importo. Pertanto, la rinuncia ad agire in regresso verso quest'ultimo costituisce donazione indiretta, tant'è che lo stesso Pietro Pinna prevede esplicitamente nel suo atto di ultima volontà che ai fini del computo delle quote ereditarie Pier Francesco conferisse il suddetto importo.

4. - Il primo motivo è fondato.

Il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274 c.p.c., non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo (cfr. Cass. nn. 18649/18 e 2133/06), ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere



discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi. Ne deriva che una volta disposta, la riunione di cause connesse non può per virtù propria rendere tardive, e come tali inammissibili, domande, eccezioni e allegazioni probatorie che, diversamente, tali non sarebbero nel processo di provenienza.

Nella specie, la Corte distrettuale ha invece assoggettato alle già maturate preclusioni del processo RG n. 579/00 la produzione del testamento posto a base della causa connessa RG n. 43/10 proposta successivamente da Maria Pinna; con l'effetto, opposto alla logica della riunione di cause connesse, di non decidere su di una domanda (quella diretta ad accertare gli effetti del testamento pubblico del 9.5.1992).

5 - È assorbito l'esame del secondo mezzo, l'interesse al quale è soddisfatto dall'accoglimento del primo motivo.

6. - Anche il terzo motivo è fondato.

La donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 3134/12 e 5333/04), e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un'attribuzione patrimoniale gratuita.

In particolare, allegato il pagamento di un debito quale fattispecie di donazione indiretta, è altresì implicitamente dedotto il mancato regresso o la mancata surrogazione, senza i quali l'attribuzione patrimoniale non sarebbe configurabile. A nulla rileva l'esistenza o meno di un interesse proprio del *solvens* all'adempimento, sia perché il requisito di liberalità dell'atto presuppone un *posterius* rispetto al solo pagamento, sia in quanto il carattere indiretto della donazione postula per

sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti.


Nella fattispecie, di tali principi la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione. Essa, da un lato, si è arrestata ad un'interpretazione formalistica dell'eccezione dei coeredi di Pier Francesco Pinna, quasi che la donazione indiretta potesse in ipotesi perfezionarsi *unico actu*; dall'altro, assunto a criterio discrezionale l'interesse proprio del *solvens* ad estinguere l'obbligazione, ha erroneamente riferito la liberalità al mezzo impiegato piuttosto che allo scopo attributivo perseguito, violando così l'art. 809, primo comma, c.c.

7. - Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che applicherà i principi di diritto sopra esposti, provvedendo altresì sulle spese di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29.4.2019.

CANCELLIERE
D. TRANFO


CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29/04/2019

Il Presidente
Felice Manna
